

Edizione di martedì 5 marzo 2019

IVA

[La modifica del plafond assegnato al fornitore – I° parte](#)

di Fabio Garrini

AGEVOLAZIONI

[Iperammortamento nel settore sanitario: i chiarimenti del Mise](#)

di Debora Reverberi

IVA

[Triangolari comunitarie ed esterometro](#)

di Sandro Cerato

ADEMPIMENTI

[Tassa libri sociali 2019: termini e modalità di versamento](#)

di Federica Furlani

IVA

[Obbligazione doganale distinta dall'obbligo di assolvere l'Iva all'importazione](#)

di Marco Peirolo

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IVA

La modifica del plafond assegnato al fornitore – I° parte

di **Fabio Garrini**

Per gli **esportatori abituali** risulta di particolare interesse la possibilità di effettuare acquisti, che ordinariamente sconterebbero l'Iva, con la soluzione della **non imponibilità offerta dall'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972**.

La richiesta al fornitore viene veicolata attraverso una **lettera d'intento**, normalmente al termine del periodo d'imposta precedente ovvero nei primi giorni di quello nuovo; capita però che, a fronte di quanto inizialmente **programmato**, in realtà gli acquisti realmente effettuati possano **variare significativamente**, con la conseguente necessità di **modificare il plafond di non imponibilità assegnato ad ogni fornitore**.

L'esportatore abituale

L'[articolo 1 D.L. 746/1983](#) stabilisce che assume la qualifica di **esportatore abituale** colui che ha registrato nell'anno solare precedente, o nei 12 mesi precedenti (a seconda che scelga la soluzione del **plafond fisso** o **mobile**), cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni a esse assimilate agli specifici effetti, per un **ammontare superiore al 10% del complessivo volume d'affari**.

Tali soggetti hanno la possibilità di acquistare (o importare) beni e servizi senza pagamento **dell'imposta entro il limite delle operazioni non imponibili registrate** nell'anno solare precedente (**plafond fisso**) o nei 12 mesi precedenti (**plafond mobile**).

Nella **lettera d'intento** può essere compilato:

- il **campo “1”**, se la dichiarazione d'intento si riferisce **ad una sola operazione**, specificando il relativo importo;
- il **campo “2”**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad **una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato**.

Sotto il profilo degli **adempimenti**, alla luce delle modifiche che vennero introdotte dal **D.Lgs. 175/2014**:

- l'esportatore abituale deve **comunicare telematicamente** all'Amministrazione Finanziaria la **dichiarazione d'intento emessa**. Tale dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana;

- il fornitore deve preoccuparsi di **verificare l'avvenuta presentazione** della dichiarazione d'intento tramite il servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà **"dichiarazione d'intento correttamente presentata"**. A tal fine occorrerà verificare sulla ricevuta di presentazione il **protocollo della dichiarazione d'intento**, formato da 17 cifre (es. 08060120341234567), oltre che il progressivo composto da 6 cifre, separato dalla prima dal segno “-” oppure “/” (es. 000001)
- il fornitore deve poi **riepilogare nel quadro DI** della propria dichiarazione Iva ciascuna delle **lettere d'intento ricevute**.

Il primo caso che può verificarsi è quello per cui uno specifico fornitore abbia esaurito il **plafond** a disposizione e l'esportatore abituale abbia il **desiderio di attribuirgli altro plafond disponibile**.

Sul punto occorre proporre una precisazione fornita dall'Agenzia delle Entrate attraverso la **risposta ad interpello n. 126 del 21.12.2018**:

- qualora l'**esportatore abituale** intenda **modificare l'ammontare di plafond già dichiarato al fornitore**, lo stesso deve presentare **prima dell'effettuazione della singola o della prima operazione**, una **nuova dichiarazione d'intento**, barrando la casella **“Integrativa”** ed indicando il numero di protocollo della dichiarazione che intende rettificare. Gli estremi della dichiarazione d'intento integrativa – che **sostituisce interamente la precedente** – devono essere richiamati nella fattura emessa all'atto dell'effettuazione dell'operazione;
- qualora, invece, sia stato compilato il solo **campo “2”** ed il **plafond sia già stato parzialmente utilizzato**, per incrementare l'ammontare di plafond in precedenza dichiarato è necessario che l'esportatore abituale presenti, prima dell'effettuazione dell'eventuale operazione non interamente coperta dalla dichiarazione d'intento già presentata, **una nuova dichiarazione, senza barrare la casella “Integrativa”** ed indicando l'importo ulteriore fino a concorrenza del quale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza Iva. La fattura relativa a detta operazione deve, in tal caso, **richiamare gli estremi di entrambe le dichiarazioni d'intento** (ovvero, sia la dichiarazione nella quale è indicato il **plafond** insufficiente a coprire l'imponibile dell'operazione che si vuole porre in essere sia quella che **“integra”** il medesimo **plafond**).

Pertanto, inviare una **lettera intento integrativa nel caso di plafond già, almeno in parte, utilizzato**, costituisce un **errore**: tale integrativa ha infatti **annullato le dichiarazioni d'intento originariamente presentate** e, di conseguenza, l'importo del **plafond** nelle stesse indicato e già stato utilizzato per effettuare acquisti non imponibili ai fini Iva.

Tuttavia, ritiene l'Agenzia nel richiamato interpello, qualora il **plafond** venga utilizzato nei limiti previsti dalla legge, si tratterebbe di un **errore non grave**, sanzionato quale **violazione di**

carattere formale (ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 471/1997](#)).

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Iperammortamento nel settore sanitario: i chiarimenti del Mise

di Debora Reverberi

Con la [circolare n. 48610 del 01.03.2019](#) il Mise ha affrontato il tema dell'applicabilità della disciplina dell'iperammortamento al settore sanitario, ambito in cui sono pervenute nei primi due anni di applicazione dell'agevolazione numerose istanze di parere tecnico.

Nel nuovo documento di prassi il Mise fornisce:

- un'elenco, da intendersi non esaustiva, dei beni materiali ed immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nel settore sanitario;
- indicazioni circa la corretta classificazione dei beni materiali e immateriali rispettivamente nell'[Allegato A](#) e nell'[Allegato B](#) alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
- indicazioni circa il corretto trattamento della componente immateriale;
- chiarimenti circa le modalità di assolvimento dell'adempimento formale di certificazione dei requisiti tecnici e di interconnessione.

I beni materiali astrattamente riconducibili al concetto di “sanità 4.0” consistono, nella generalità dei casi, in sistemi complessi costituiti da più elementi integrati fra loro per l'effettuazione della prestazione sanitaria a cui sono destinati.

Nella recente circolare il Mise individua le seguenti quattro tipologie di beni materiali impiegati nel settore sanitario, raggruppandoli in funzione delle loro caratteristiche tecnologiche e funzionali:

- apparecchiature per la diagnostica per immagini: trattasi delle apparecchiature c.d. “medical imaging” che, differenziandosi per la sorgente di energia (radiazioni ionizzanti, campi magnetici, ultrasuoni, fenomeni ottici), consentono la creazione di immagini del corpo umano con finalità di diagnosi.

Tali apparecchiature sono sistemi complessi formati da una struttura che ospita il sistema di generazione del flusso energetico, un lettino per il paziente e una *workstation* con *software* e monitor.

Rientrano in questa tipologia, con elencazione da intendersi non esaustiva: il **tomografo computerizzato**, il **tomografo a risonanza magnetica**, i **sistemi radiografici ad arco**, gli **ecografi**, le **apparecchiature della medicina nucleare** (gamma camera, PET, SPECT), le **apparecchiature**

per la Mineralometria Ossea Computerizzata;

- **apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia:** trattasi delle apparecchiature sanitarie che utilizzano elevate dosi di radiazioni ionizzanti sull'area bersaglio **per il trattamento terapeutico di massima precisione delle cellule tumorali.**

Rientrano in questa tipologia, con elencazione da intendersi non esaustiva: **i sistemi integrati per la radioterapia avanzata basati sull'utilizzo degli acceleratori lineari, i sistemi di centraggio, posizionamento automatico, immobilizzazione del paziente, l'attrezzatura dosimetrica per la misurazione delle caratteristiche dell'acceleratore ai fini della ricalibrazione, i sistemi robotizzati di radiochirurgia stereotassica per l'esecuzione di interventi chirurgici non invasivi;**

- **robot:** trattasi di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore sanitario **con finalità interventistica, terapeutica e riabilitativa.**

Rientrano in questa tipologia, con elencazione da intendersi non esaustiva: **i robot chirurgici per interventi mini invasivi ad alta precisione** (sistemi complessi integrati formati da una “*consolle chirurgica*”, il “*carrello paziente*” e il “*carrello visione*”) **e i sistemi per la riabilitazione robotica per pazienti con patologie del sistema nervoso come ad esempio i sistemi costituiti da esoscheletri integrati con software;**

- **sistemi automatizzati da laboratorio:** trattasi di sistemi complessi interfacciati con sistemi informatici di laboratorio per **il trattamento**, in modalità automatizzata e digitale, **di campioni biologici per indagini microbiologiche.**

Tutti i beni materiali riconducibili alle quattro tipologie sopraelencate **sono classificabili nel primo gruppo, al punto 3 dell'[Allegato A](#) alla Legge di Bilancio 2017 “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”:**

- **macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.**

I beni materiali rientranti nel concetto di “sanità 4.0” **devono pertanto soddisfare i 5+2 requisiti tecnici e il requisito di interconnessione.**

Per quanto concerne le componenti immateriali i beni sopraelencati risultano **tipicamente dotati di software “embedded”, incorporato nell'apparecchiatura e indispensabile al suo funzionamento:** come precisato dalla [circolare AdE 4/E/2017](#) tale componente immateriale, acquistata unitariamente alla componente materiale dell'Allegato A, è **iperammortizzabile unitamente al bene materiale, dunque con la stessa aliquota.**

Per quanto concerne i **software “stand alone”**, ovvero i *software* di sistema, il Mise ha esaminato

nella circolare la particolare fattispecie dei **software** per la gestione della c.d. “cartella clinica elettronica”, da classificarsi nel punto 1 dell’[Allegato B](#) alla Legge di Bilancio 2017 “*Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»*”:

- **software, sistemi, piattaforme e applicazioni per...omissis... l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics).**

Il **software “stand alone”** è agevolabile con una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, ferma l’esclusione dall’iperammortamento degli investimenti nelle componenti materiali necessarie alla messa in funzione del **software** quali ad esempio server, cablaggi strutturati, apparati attivi e passivi, armadi di rete.

Infine, per quanto concerne gli **adempimenti documentali** previsti *ex lege* per la fruizione dell’iperammortamento il Mise ha fornito i seguenti **chiarimenti**:

- **il termine ultimo di acquisizione della perizia tecnica giurata** o dell’attestazione di conformità rilasciata da un ente di certificazione accreditato o dell’autocertificazione del legale rappresentante è **la chiusura del periodo d’imposta in cui si verifica l’effettuazione dell’investimento e/o l’interconnessione del bene**;
- in caso di perizia tecnica giurata, **il giuramento della perizia è sufficiente a dimostrare la data certa di acquisizione da parte dell’impresa**;
- **le perizie, attestazioni o autocertificazioni rilasciate su investimenti 2017 e 2018, redatte con criteri di classificazione diversi da quelli esposti nella nuova circolare del Mise, non compromettono l’applicabilità del beneficio purché i beni risultino classificati nel primo gruppo dell’Allegato A** (quindi soggetti alla verifica dei 5+2 requisiti tecnici e del requisito di interconnessione);
- **non è necessario procedere a nuova perizia o attestazione o autocertificazione** a meno che da una diversa classificazione del bene [nell’Allegato A](#) ne derivino elementi sostanziali non coerenti con il contenuto della circolare.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Triangolari comunitarie ed esterometro

di Sandro Cerato

Il primo cedente di una triangolare comunitaria emette **fattura elettronica non imponibile** nei confronti del proprio cessionario nazionale e **non** deve compilare l'**esterometro**, mentre per il **promotore della triangolazione non sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica** con conseguente compilazione della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere**.

Si ricorda che, nella prassi operativa delle aziende, è diffusa **l'operazione di triangolazione comunitaria**, secondo cui un soggetto Iva nazionale acquista dei beni presso un altro soggetto passivo d'imposta in Italia, con consegna dei beni direttamente al cessionario soggetto passivo d'imposta in altro Stato Ue.

Tali operazioni sono soggette al **seguente regime Iva**:

- **il primo cedente effettua una cessione non imponibile** ai sensi dell'[articolo 58 D.L. 331/1993](#) nei confronti del cessionario nazionale (promotore della triangolazione) in quanto i beni sono consegnati direttamente al cessionario finale stabilito ai fini Iva in altro Stato Ue;
- **il cessionario (promotore della triangolazione) emette fattura non imponibile** ai sensi dell'[articolo 41 D.L. 331/1993](#) nei confronti del cliente comunitario destinatario finale dei beni.

Come noto, **l'obbligo di fatturazione elettronica**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), riguarda esclusivamente le **operazioni effettuate con controparti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia**, ragion per cui il legislatore ha introdotto l'obbligo di comunicazione (mensile) delle operazioni effettuate con soggetti non residenti o non stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato (cd. "**esterometro**").

La comunicazione in questione, che non sostituisce eventuali obblighi di compilazione degli **elenchi Intrastat**, riguarda quindi anche le **cessioni intracomunitarie** disciplinate dal **D.L. 331/1993** in quanto tra i requisiti ivi previsti vi è anche la **soggettività passiva in altro Stato Ue del cessionario dei beni**.

Tuttavia, per quanto riguarda **l'operazione di triangolazione comunitaria** descritta, è necessario distinguere le due operazioni in quanto:

- **la cessione che interviene tra il primo cedente ed il promotore della triangolazione** riguarda due **soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato**, con il conseguente

obbligo di emissione della **fattura elettronica** in regime di **non imponibilità** ai sensi dell'[articolo 58 D.L. 331/1993](#) (l'operazione **non** deve quindi essere inclusa nell'**esterometro**);

- la **cessione che interviene tra il promotore della triangolazione ed il cliente comunitario** destinatario finale dei beni, non imponibile ai sensi dell'[articolo 41 D.L. 331/1993](#), **non** è soggetta all'obbligo di **fatturazione elettronica** in quanto la controparte Ue è un soggetto **non stabilito ai fini Iva in Italia**.

In merito a tale ultima cessione, quindi, il **cedente nazionale ha due alternative**: emissione della **fattura cartacea ed inclusione dell'operazione nell'esterometro**, ovvero **emissione facoltativa della fattura elettronica** (con consegna di una copia cartacea al cliente comunitario) al fine di evitare di inserire la stessa nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

È bene evidenziare che gli obblighi di **compilazione dell'esterometro** non influenzano le regole di **compilazione degli elenchi Intrastat**, con la conseguenza che per tale ultimo obbligo si deve aver riguardo alle regole già previste dall'[articolo 50 D.L. 331/1993](#).

Pertanto, il **promotore della triangolazione** sarà obbligato ad inserire nell'**elenco Intra1** la cessione nei confronti del cliente comunitario destinatario finale dei beni (a prescindere dalla circostanza che sia stata emessa fattura cartacea o elettronica), mentre non sussiste alcun obbligo per il primo cedente, in quanto la controparte dell'operazione è a sua volta un altro soggetto passivo ai fini Iva in Italia.

Si ricorda, infine, che **il MEF ha recentemente prorogato la prima scadenza** di presentazione dell'**esterometro** al prossimo **30 aprile 2019**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

Scopri le sedi in programmazione >



ADEMPIMENTI

Tassa libri sociali 2019: termini e modalità di versamento

di Federica Furlani

Entro il prossimo 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato) i soggetti interessati devono effettuare il versamento della **tassa annuale sulle concessioni governative** per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Sono obbligate al pagamento della tassa le **società di capitali** (Srl, SpA e Sapa), comprese quelle consortili, anche se si trovano in **liquidazione volontaria**.

Sono invece **escluse** dal versamento della tassa:

- le società di capitali **fallite**, in quanto i libri/registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
- le **società cooperative** e di **mutua assicurazione**;
- le **imprese individuali**;
- le **società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice**;
- i **consorzi** tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;
- gli **enti non economici**, le **associazioni** e le **fondazioni di volontariato**.

Ricordiamo che la **vidimazione iniziale**, attualmente, è prevista solo per i **libri sociali obbligatori** ([articolo 2421 cod. civ.](#)).

In particolare, si tratta dei seguenti **libri e registri**:

- libro dei **soci**,
- libro delle **obbligazioni**,
- libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni** delle **assemblee**,
- libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni** del **consiglio di amministrazione**,
- libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni** del **collegio sindacale**,
- libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni** del **comitato esecutivo**,
- libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni** delle **assemblee degli obbligazionisti**,
- **ogni altro libro o registro** per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture, pertanto, vanno **numerate** e **bollate** presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un **notaio**, mentre gli **altri libri contabili** previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle **norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) **non devono essere vidimati**. Per tali scritture contabili, l'unica formalità

richiesta per il loro uso è rappresentata dalla **numerazione progressiva** delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Per i soggetti sopra indicati resta in vigore l'applicazione dell'**imposta di bollo** e della **tassa di concessione governativa** per la **numerazione e bollatura di libri e registri contabili**, il cui ammontare prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine.

L'ammontare dipende dal capitale sociale/fondo di dotazione, essendo pari a:

- **309,87 euro, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro,**
- **516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.**

Si evidenzia che la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è **il 1° gennaio** dell'anno per il quale il versamento viene eseguito, e quindi, per la tassa in scadenza, **il 1° gennaio 2019**.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, è necessario distinguere a seconda si tratta di **prima o successiva annualità**:

- il **versamento per l'anno di inizio attività** va effettuato utilizzando il **bollettino di c/c postale n. 6007** intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali" prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva. Quindi le società che si sono **costituite dopo il 1° gennaio 2019** hanno già effettuato con queste modalità il **versamento per il 2019**.
- il **versamento per gli anni successivi** va effettuato, entro il **16 marzo di ciascun anno**, utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo **"7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali"**, indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (**"2019"**)

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a **103 euro**.

È possibile tuttavia ricorrere al **ravvedimento operoso**, applicando le seguenti sanzioni ridotte (oltre agli **interessi di mora** calcolati al tasso legale dello 0,8%):

- 0,1% per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,5% se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- 1,67% se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- 3,75% se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla scadenza;
- 4,29% se la regolarizzazione avviene entro 2 anni dalla scadenza;

- 5% se la regolarizzazione avviene entro il termine di accertamento.



The advertisement features a large image of a lit lightbulb on the left, with several small, glowing lines radiating outwards from it, symbolizing ideas or expertise. On the right, the Euroconference logo is displayed in a stylized 'EC' monogram, followed by the words 'Euroconference' and 'CONSULTING' in bold, uppercase letters. Below this, a tagline reads: 'I nostri migliori Esperti, al tuo fianco, per supportarti a 360° nella tua attività professionale'. A blue link at the bottom right says 'scopri di più >'.

IVA

Obbligazione doganale distinta dall'obbligo di assolvere l'Iva all'importazione

di Marco Peirolo

Di interesse le **conclusioni** dell'**Avvocato generale** presso la Corte di giustizia UE presentate il 27 febbraio 2019 nella **causa C-26/18** (*Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung*), aventi per oggetto l'individuazione del **Paese UE** in cui è **dovuta l'Iva all'importazione** per i **beni di provenienza extra-UE** introdotti in un primo momento in Germania per via aerea, per essere successivamente trasferiti in Grecia a bordo di un altro aereo, in partenza dal medesimo aeroporto.

Siccome sono state riscontrate alcune irregolarità nel regime doganale applicato ai predetti beni una volta introdotti in Germania, la questione da dirimere è **se l'obbligo d'imposta si verifichi in Germania o in Grecia, dove i beni sono stati destinati**.

Il dubbio del giudice del rinvio è sorto dall'asserita **contraddizione emergente dai principi espressi dalla Corte europea** nelle sentenze *Eurogate Distribution* e *DHL Hub Leipzig* ([cause riunite C-226/14 e C-228/14 del 2 giugno 2016](#)) e *Wallenborn Transports* (**causa C-571/15 dell'1 giugno 2017**), in relazione alle **condizioni richieste** per stabilire se un bene sia stato introdotto nel **circuito economico dell'Unione**.

In entrambi gli arresti, la Corte ha affermato che, sulla base della specifica condotta illecita da cui aveva avuto origine l'obbligazione doganale, **non si può ammettere che i beni fossero entrati nel circuito economico dell'Unione**:

- nella causa *Eurogate Distribution* e *DHL Hub Leipzig*, poiché, pur essendosi verificata la **violazione dell'obbligo di iscrivere tempestivamente** nella contabilità di magazzino l'uscita delle merci dal regime di deposito doganale, la Corte ha considerato provato che le merci fossero vincolate a tale regime fino alla loro riesportazione e “*non [era] controverso che non sussistessero rischi che le medesime entrassero nel circuito economico dell'Unione*”;
- nella causa *Wallenborn Transports*, in quanto, sebbene le merci fossero state sottratte al controllo doganale all'interno di una zona franca e non si trovassero più in tale zona, il giudice *a quo* ritenne provato che, prima che le merci lasciassero la zona franca e fossero destinate ad un terzo Stato, “*non [sussisteva] un'immissione nel circuito economico dello Stato membro sul cui territorio [era] situata la zona franca*. Infatti, successivamente alla sottrazione al controllo doganale, la merce è rimasta in un primo tempo nella zona franca, dove non è stata né immessa in libera pratica né consumata o

usata”.

Il dubbio che deve essere risolto nell'ambito della **causa C-26/18** è se, ai fini dell'esigibilità dell'Iva all'importazione, sia sufficiente il **mero rischio di ingresso dei beni nel circuito economico della UE**.

Nel sistema dell'Iva all'importazione opera una **triplice presunzione relativa**, cioè superabile con prova contraria. Nell'ordine, si presume che:

- **tutte le merci di provenienza extra-UE, introdotte nel territorio di un Paese UE, siano destinate al consumo** e, quindi, ad integrarsi nel circuito economico dell'Unione. Tale presunzione può essere superata se le merci di cui trattasi sono vincolate a **determinati regimi doganali**, come quello di transito esterno o di deposito doganale;
- le **merci vincolate ad un regime doganale**, seppure fisicamente esistenti nel territorio di un Paese UE, non siano entrate nell'Unione e, quindi, non possano inserirsi nel circuito economico dell'Unione;
- in caso di **inosservanza della normativa doganale** relativa al regime al quale sono state vincolate le merci all'atto dell'introduzione nell'Unione, le stesse siano destinate ad inserirsi nel **circuito economico dell'Unione**.

Quest'ultima presunzione può essere **superata dimostrando che le merci non sono entrate in tale circuito**, esattamente come accaduto nelle sentenze sopra richiamate.

Applicando le considerazioni esposte alla controversia oggetto della **causa C-26/18** si desume agevolmente che la violazione delle disposizioni doganali commesse nell'aeroporto tedesco, in cui i beni sono stati direttamente trasferiti da un aeromobile ad un altro con destinazione in Grecia, è del tutto **irrilevante ai fini della riscossione, in Germania, dell'Iva all'importazione**, pur essendo sorta un'obbligazione doganale.

In altri termini, se dimostrato, come lo è in base ai fatti di causa, che i beni sono **entrati nel circuito economico dell'Unione** non quando si trovavano in **Germania**, ma dopo avere raggiunto la **Grecia**, gli inadempimenti della normativa doganale commessi in Germania non determinano l'insorgenza dell'obbligo d'imposta in tale Paese, ma in Grecia.

In definitiva, nella situazione considerata, si applica la regola prevista dall'[articolo 60 Direttiva 2006/112/CE](#), che – nello stabilire che “*l'importazione di beni è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità*” – **ricollega il luogo impositivo al Paese UE in cui i beni sono destinati al consumo** (nella specie, la **Grecia**).

Seminario di specializzazione


LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Dissertazioni

Massimo Di Tiro


Bompiani

Prezzo – 40,00

Pagine – 928

Di Massimo di Tiro si conoscono pochi dettagli biografici. Le fonti antiche, concordi nel ritenerlo 'filosofo' e 'filosofo platonico', affermano che le sue dissertazioni (?????????) o indagini filosofiche(?????????????e?????????????)sonodaricondursalsuoprimosoggiornoaRoma,altempo dell'imperatore Commodo. Le quarantuno dissertazioni filosofiche di Massimo di Tiro offrono una visione privilegiata della cultura imperiale del secondo secolo, epoca in cui, dominante l'eleganza stilistica, anche la filosofia non disdegnava di dispiegare i propri contenuti mediante il bello stilo dello strumento retorico. Nello svolgimento dei temi, perlopiù platonici nell'ispirazione e orientati ad argomenti presenti al dibattito coeve, ma comunque non escludenti altre influenze filosofiche, Massimo di Tiro si mostra pensatore dalla non banale semplicità. Muovendosi fra filosofia e letteratura, fra Platone e Omero, egli calibra l'erudizione sul filtro di un'esigenza educativa di ampio respiro. Nel volume si presenta la prima traduzione italiana completa dal greco. Il commento critico, aggiornato al dibattito accademico internazionale, mira a mostrare come l'opera del pensatore meriti una rinnovata attenzione nell'ambito degli studi classici letterari e filosofici, giacché nel delineare il quadro culturale del tempo essa consente di meglio precisare alcuni non marginali aspetti del platonismo del

secondo secolo.



Alfonso il Magnanimo


Giuseppe Caridi

Salerno editrice

Prezzo – 14,99

Pagine – 372

Succeduto nel 1416, all'età di 20 anni, al padre Ferdinando I al vertice della Corona d'Aragona, Alfonso V nel 1420 si recò a Napoli su richiesta della regina Giovanna II, che lo adottò e gli assicurò la successione al suo regno. Dopo tre anni, tuttavia, la volubile sovrana revocò l'adozione e il re d'Aragona ritornò in Spagna per risolvere i contrasti che nel frattempo erano insorti tra i suoi fratelli e il re di Castiglia, Giovanni II. Dopo la morte della regina Giovanna, partecipò contro Renato d'Angiò alla guerra di successione al trono di Napoli, che riuscì a conquistare nel 1442. Per consolidare quel trono Alfonso prese parte alle guerre che impegnarono i diversi potentati italiani, proseguendo tuttavia poi a combattere con la repubblica di Genova, i cui mercanti erano i principali concorrenti dei suoi sudditi catalani nel Mediterraneo. Napoli divenne di fatto la capitale dei domini di Alfonso che, grazie al mecenatismo con cui accolse gli uomini di cultura, fece della sua corte un importante centro del Rinascimento italiano. Per la sua liberalità gli umanisti gli attribuirono l'appellativo di Magnanimo.



Donne di spade

Cinzia Tani

Mondadori

Prezzo – 20,00

Pagine – 408

Bellissime, anticonformiste, spregiudicate, le donne di spade di questo nuovo avvincente romanzo di Cinzia Tani – secondo volume di una trilogia dedicata agli Asburgo – conquistano la scena muovendosi tra le maglie di un secolo, il Cinquecento, che sembra consacrato unicamente alla glorificazione di cavalieri, principi e sovrani. Maddalena, Flora, Agnes, Dorotea: in modo diverso, ciascuna si renderà protagonista della sua vita rivendicando fino alle estreme conseguenze il diritto alla propria libertà, in una vertiginosa oscillazione fra temerarietà e calcolo, orgoglio e ipocrisia, bisogno di amare e sentirsi amate e cieco desiderio di riscatto. Un discorso a parte merita Ana de Mendoza, l'imperscrutabile rampolla di un'influente famiglia spagnola, il cui mistero pare racchiuso nella benda nera che porta sull'occhio. Tanto abile a tirare di scherma quanto a tessere intrighi a corte, la sfuggente Ana ha gettato attorno a sé un potente incantesimo capace di soggiogare lo stesso re. Cinzia Tani ci introduce nelle grandi corti d'Europa del XVI secolo, e lo fa con la consueta passione, svelandoci i meccanismi del potere politico, proprio mentre la Storia si appresta a celebrare il tramonto di Carlo V, l'imperatore del Sacro Romano Impero, e si fa teatro di una cruenta guerra di religione sotto la spinta di Filippo II, determinato a difendere a oltranza il cattolicesimo contro gli eretici e gli infedeli. Intanto i fratelli Acevedo, Gabriel, Manuela e Sofia, le cui vite hanno preso direzioni molto diverse, a distanza di anni dall'omicidio dei genitori sono ancora in attesa di sapere la verità. Raimunda, la governante che ha assistito al delitto, ormai anziana, è finalmente pronta a rivelare tutto ciò che è accaduto quella notte.



Le parole sono importanti

Marco Balzano

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 110

Quando ci raccontano l'etimologia di una parola proviamo spesso una sensazione di meraviglia, perché riconosciamo qualcosa che non sapevamo di sapere, un universo di elementi che era sotto i nostri occhi ma che non avevamo mai notato. Allora come è possibile che l'etimologia, così carica di fascino, non riceva la considerazione che merita? Eppure padroneggiare le parole nella loro storicità e non possederne solamente la scorza ha dei vantaggi. Per esempio, chi acquisisce una forma mentis etimologica sa che attribuire a qualsiasi vocabolo un solo significato è limitativo. Da questo punto di vista l'etimologia è come la poesia, perché sa offrire sempre un'immagine o un gesto che danno tridimensionalità alla parola. Inoltre, quando ne conosciamo l'archeologia, possiamo chiederci se l'uso odierno dei vocaboli conservi ancora qualcosa del significato originale e, nel caso non sia così, indagarne le ragioni. Attraverso dieci appassionanti scavi etimologici, Balzano ci dice non solo che ogni parola ha un corpo da rispettare, ma anche che non è un contenitore da riempire a piacimento. Perché ogni parola ha una sua indipendenza e una sua vita.



Il ragazzo di Bruges

Gilbert Sinoue

Edizioni Beat

Prezzo – 9,90

Pagine – 288

Firenze, giugno 1441: nei pressi della locanda dell'Orso, un ragazzo che conversa con Lorenzo Ghiberti, celebre scultore e pittore, si accascia al suolo con una daga piantata tra le scapole. Poco lontano, un uomo fugge in direzione dell'Arno. Anversa e Tournai, durante lo stesso anno: due giovani apprendisti di Van Eyck, il grande artista delle Fiandre cui si deve l'invenzione della pittura a olio, vengono trovati cadaveri con la gola tagliata e della Terra di Verona in bocca. Bruges, ancora nel 1441: Jan, il giovane figlio adottivo di Van Eyck, di ritorno a casa verso sera, si imbatte nel corpo di un uomo con gli occhi strappati, la gola squarcia e una polvere verdastra che gli cola dalle labbra... «Si sta avvicinando. Anversa e Tournai, oggi Bruges»: è l'amaro commento di Van Eyck. A che cosa alludono realmente queste parole? Perché l'assassino dovrebbe avvicinarsi alla città del riverito pittore? Tra le brume delle Fiandre e il cielo luminoso della Toscana, si snoda un thriller carico di suspense e di avventura, oltre che un impeccabile romanzo storico che ci riporta all'epoca d'oro della pittura.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Designed by [www.italia-design.it](#) / [freepik](#)